

COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)

**NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 27/11/2017
Modificato e riapprovato con delibera di C.C n. 15 del 28/04/2023

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – COMPETENZE

ART. 3 – RESPONSABILITA'

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE

ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 7 – RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

ART. 8 – NORME DI RIFERIMENTO

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 9 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 10 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

ART. 11 – OBITORI

CAPO IV - PERMESSI DI SEPELLIMENTO

ART. 12 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

ART. 13 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

ART. 14 - RILASCIO DI CADAVERI

ART. 15 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

ART. 16 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO V – I FERETRI

ART. 18 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 19 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

ART. 20 - CHIUSURA DEL FERETRO

ART. 21 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONI E TRASPORTI.

ART. 22 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 23 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 24 – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 25 – ORARIO DEI TRASPORTI

ART. 26 - TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI

ART. 27 – RITI RELIGIOSI

ART. 28 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

ART. 29 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

ART. 30 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 31 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 32 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ART. 33 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

ART. 34 - NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO II - SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ART. 35 – ELENCO CIMITERI

ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

ART. 38 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

ART. 39 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 41 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI

ART. 42 - COMPITI DEL SEPELLITORE – NECROFORO

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 43 - ORARI APERTURA CIMITERI

ART. 44 – DIVIETI

ART. 45 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

ART. 46 - LAVORI MURARI

ART. 47 - MATERIALI ORNAMENTALI

CAPO III- INUMAZIONI

ART. 48 - CAMPI DI INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

ART. 49 - INUMAZIONE

ART. 50 - INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE

ART. 51 - CIPPO

CAPO IV - TUMULAZIONI

ART. 52 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

ART. 53 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO V - CREMAZIONI

ART. 54 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

ART. 55 - SERVIZIO DI CREMAZIONE

ART. 56 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 57 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

ART. 58 – CREMAZIONE RESTI MORTALI E RESTI OSSEI

ART. 59 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 60 - COLLOCAZIONE URNE CINERARIE IN CIMITERO

ART. 61 - DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 62 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FAMILIARI

ART. 63 - TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

ART. 64 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 65 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 66 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 67 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

ART. 68 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 69 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 70 - RACCOLTA OSSA

ART. 71 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 72 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

ART. 73 – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – CONCESSIONI

ART. 74 - DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 75 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

ART. 76 - PROGETTI SEPOLTURE

ART. 77 - ATTO DI CONCESSIONE

ART. 78 - CANONE DI CONCESSIONE E TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

ART. 79 – RINNOVI

ART. 80 – VIGILANZA

ART. 81 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

CAPO II – CONCESSIONE DI LOCULI - COLOMBARI – CINERARI

ART. 82 - LOCULI - COLOMBARI – CINERARI

ART. 83 - DIRITTO D'USO LOCULI, COLOMBARI E CINERARI

ART. 84 - SCADENZA CONCESSIONE

ART. 85 - ORDINE DI ASSEGNAZIONE

ART. 86 - LOCULI E COLOMBARI IN CONCESSIONE PERPETUA CONCESSIONE

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'USO

CAPO III - TOMBE DI FAMIGLIA ED AREE PER TOMBE MONUMENTALI

ART. 87 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 88 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

ART. 89 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

ART. 90 - MODALITÀ DI CONCESSIONE.

ART. 91 - RINNOVO

ART. 92 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

ART. 93 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBA DI FAMIGLIA

ART. 94 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

ART. 95 - DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 96 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI/INUMAZIONI PREGRESSE – ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 97 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 98 - REVOCA

ART. 99 - DECADENZA

ART. 100 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 101 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI O CINERARI

ART. 102 - SOPPRESSIONE CIMITERI

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 103 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

ART. 104 - CAUTELE

ART. 105 - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

ART. 106 – RINVIO

ART. 107 - ABROGAZIONE DI NORME

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento si coordina con quanto disposto dal R.D. 27/07/1934 n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, dal DPR 10/09/1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) dalla legge 30/03/2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dalla Legge Regione Veneto 04/03/2010 n. 18 (nel seguito indicata Legge regionale) nonché con le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 e il D.M. Sanità 01/07/2002, con lo scopo di regolare le attività relative alla gestione dei cimiteri comunali, alla concessione di aree o manufatti per sepolture private, alla concessione di loculi, cellette ossario, l’affidamento familiare delle urne, la dispersione delle ceneri e in genere per tutte le attività ed operazioni di polizia mortuaria.

ART. 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S., che controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 – RESPONSABILITA’

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio come pure per l’impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, ossari, cinerari, ecc.

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l’orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l’elenco delle fosse soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
- d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno;
- e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE

Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa

ART. 7 – RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Comune che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8 – NORME DI RIFERIMENTO

Si osserva per quanto non previsto nel presente capo le disposizioni in merito, contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nelle "Norme in materia funeraria" della L.R. 04 marzo 2010 n.18;

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 9 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Il termine di cui al precedente comma non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi

potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 10 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

Il Comune potrà dotare il Cimitero del Capoluogo di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese, o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 30 del presente regolamento.

Se per tale deposito sia effettuato presso ospedali, istituti sanitari, chiese, o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e sia richiesto il pagamento di un diritto, tale diritto deve essere versato a cura dei parenti o dell'Agenzia di pompe funebri.

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 9, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 11 – OBITORI

In diverso ed apposito locale vengono assolte le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.

La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'Ordinamento dello stato civile.

Per quanto riguarda l'orario dei funerali si rimanda all'art. 25 del presente regolamento.

ART. 13 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

I permessi di cui all'art. 12 devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e da questi consegnati all'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 14 - RILASCIO DI CADAVERI

In nessun caso è consentito asportare dal Cimitero cadaveri, ossa, od altri resti umani, salvo quanto previsto dall'art.14 della L.R. 04/03/2010 n.18 per quanto attiene agli scopi di studio.

ART. 15 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 16 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90, e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati

all'esercizio professionale, sotto il controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e del titolo II della L.R. 4 marzo 2010 n.18.

CAPO V – I FERETRI

ART. 18 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a seguito di malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio dei Servizi di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art.43 c.c., con il defunto al momento della morte.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n.130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n.18 e nel Capo quinto Titolo II del presente regolamento.

ART. 20 - CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo, o in sua assenza, da personale esperto. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art. 12 e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'U.L.S.S., da pagarsi a cura dell'impresa di pompe funebri.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

ART. 21 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONI E TRASPORTI.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni qual volta sia prevista la doppia cassa, è d'obbligo l'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) secondo quanto indicato dai D.M. 01.02.1997 e D.M. 09/07/2002;
- i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 63, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000, tab. A se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; non saranno accettati i feretri da inumare che non abbiano le caratteristiche precedentemente descritte. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 22 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 23 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il competente organo dell'U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 24 – TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 25 – ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma precedente; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 26 - TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è da o per l'estero. Negli altri casi, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, con saldatura recante nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 27 – RITI RELIGIOSI

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 28 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 29 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 9, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 30 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 18.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 31 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 32 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 33 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 34 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente Capo VI, si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n. 285/90.

TITOLO II - SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ART. 35 – ELENCO CIMITERI

Il Comune provvede al servizio di seppellimento e alla custodia dei cadaveri nei seguenti cimiteri costituiti nel territorio comunale:

- a) Cimitero del Capoluogo;
- b) Cimitero di Marana;
- c) Cimitero di Campodalbero;
- d) Cimitero di Durlo.

ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 37 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Nei cimiteri possono essere istituiti in via eccezionale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale, reparti speciali.

L'istituzione dei reparti speciali avviene con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

ART. 38 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado residenti o sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- g) le salme di persone precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri Comuni;
- h) le salme di persone, anche non più residenti, che abbiano risieduto in questo Comune o nei Comuni limitrofi di Altissimo, Selva di Progno e Vestenanova e abbiano appartenuto territorialmente alle Parrocchie di Marana, Durlo, Campodalbero, Crespadoro e Molino di Altissimo.
- i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, se istituiti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

ART. 39 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 40.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 40 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.L.S.S..

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito di osservazione) (per il solo cimitero del Capoluogo);
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

ART. 41 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione di cimiteri nuovi, devono essere redatti in conformità alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90 e alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 42 - COMPITI DEL SEPPELLITORE – NECROFORO

Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo-seppellitore, al quale, in particolare, compete:

- a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;
- b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
- c) durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;
- d) su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- e) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- f) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- g) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale, per il regolare funzionamento del cimitero .

Il necroforo-seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 43 - ORARI APERTURA CIMITERI

I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Durante il periodo in cui il cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.

In occasione delle festività dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre e sino a tutto il 5 novembre, è sospeso, di norma, qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri.

ART. 44 – DIVIETI

Nel cimitero è vietato:

- a) ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- b) manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
- c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a cani od altri animali neppure se accompagnati.

Non è consentito, inoltre, l'accesso al cimitero alle persone di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

Il transito nei porticati e nei passaggi comuni deve risultare costantemente garantito.

È vietato il deposito di oggetti ingombranti.

ART. 45 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.

Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli è consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo, sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi, comunque, esclusivamente negli orari stabiliti e, previa autorizzazione dell'ufficio comunale.

ART. 46 - LAVORI MURARI

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere, di volta in volta, rimossi e trasportati in apposita discarica a carico e cura di chi realizza le opere.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 47 - MATERIALI ORNAMENTALI

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.

Corone e ghirlande appassite sono rimosse e conferite alla raccolta rifiuti dal personale comunale. Devono, pure, essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti delle tombe private, che abbiano superato l'altezza di un metro. Il materiale installato senza autorizzazione viene rimosso d'ufficio ed il contravventore è soggetto alla sanzione prevista dalle norme vigenti.

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta, tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non possono essere installati, rimossi e modificati senza l'autorizzazione del competente ufficio comunale, così come stabilito dall'art. 51 del presente regolamento.

Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

CAPO III- INUMAZIONI

ART. 48 - CAMPI DI INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, viene applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del numero progressivo e dell'anno di morte del defunto.

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

È vietata, altresì, la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa.

Art. 49 - INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

ART. 50 - INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE

Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa.

La tariffa viene stabilita e aggiornata annualmente con provvedimento di Giunta, previa determinazione del costo effettivo del servizio stesso da parte del competente ufficio comunale.

ART. 51 - CIPPO

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dalla Giunta Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

E' fatto d'obbligo, comunque, ai parenti di apporre sulla tomba una lastra in pietra bianca indicante il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto della dimensione di cm 30 x cm 21.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba sono soggette al pagamento di apposita tariffa che viene stabilita e aggiornata annualmente con provvedimento della G.C. e sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa come pure la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV - TUMULAZIONI

ART. 52 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le

quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sulla soletta di ripartizione e i concessionari devono provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto. Nel caso di loculi, è consentita, previa autorizzazione dell'apposito ufficio comunale, l'asportazione per la durata massima di giorni tre, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.

È obbligo del concessionario far apporre sui loculi, ossari o cinerari le generalità del defunto (cognome, nome, data di nascita e di morte).

Le dimensioni di ingombro delle lampade votive e dei portafiori, compresi i fiori, devono essere contenute nelle misure massime della lastra di chiusura e aventi una profondità massima di cm. 20. Non è consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi, gli ossari o i cinerari.

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.

Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale.

È consentita, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla G. C., la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice civile, del defunto tumulato. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

ART. 53 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente capo IV si osservano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90 e della sezione II della Legge Regionale del Veneto 09/03/2010 n.18;

CAPO V - CREMAZIONI

ART. 54 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 e 46 della legge regionale del Veneto 09/03/2010 n.18;

ART. 55 - SERVIZIO DI CREMAZIONE

Fintantoché il Comune non disponga di un proprio crematorio, il richiedente provvede direttamente al pagamento della tariffa all'Ente gestore dell'impianto che ha effettuato il servizio.

Con provvedimento di Giunta comunale che approva le tariffe, è fissato l'eventuale importo del contributo che viene rimborsato in relazione alla cremazione di salma di persona residente nel Comune.

Art. 56 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Altresì, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/09/2009 n. 24, l'interessato può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. Viene pertanto istituito il registro per la cremazione dove viene annotata la manifestazione di volontà. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dell'annotazione o il ritiro dell'atto di volontà.

ART. 57 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. Il registro per la cremazione è tenuto dall'ufficio dello stato civile nelle forme previste dalla legge regionale.

2. Nel registro viene annotata la modalità con cui il richiedente, residente nel comune, ha manifestato la propria volontà alla cremazione espressa per iscritto e che potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegna al comune il testamento olografo (art.602 c.c.) l'ufficio preposto alla tenuta del registro lo conserverà in luogo protetto.
4. Nell'ipotesi prevista al comma precedente, insieme al testamento olografo il cittadino deve indicare come procedente alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art.620 c.c. un esecutore testamentario. I costi per la pubblicazione non possono in alcun modo ricadere sul comune.
5. In caso di decesso del dichiarante e le persone da lui indicate quale esecutore testamentario o incaricate alla presentazione per la pubblicazione, siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altre persone che possono provvedere in merito, l'atto non sarà portato ad esecuzione.
6. L'ufficio dello stato civile rilascia ricevuta dell'avvenuta iscrizione, su richiesta, copia dell'atto depositato.
7. Il medesimo ufficio deve avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza e che tale disposizione è valida soltanto nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

ART.58 – CREMAZIONE RESTI MORTALI E RESTI OSSEI

1. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali, come disposto dall'art.3 comma 4 lettera g) della legge n.130 del 30/03/2001, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni.
2. Per le ossa contenute in ossario comune il Comune può disporre per la cremazione.

Art. 59 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione della salma sono raccolte in una urna cineraria ermeticamente chiusa e sigillata.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto e deve riportarne all'esterno il cognome e nome, data di nascita e di morte.
3. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. Le urne sigillate possono essere conservate, ai sensi del successivo art 60, in cimitero nelle celle ossario o riposte in tombe di famiglia o in loculi anche con la presenza del feretro di altri familiari o in celle ossario anche se già occupate con resti ossei di altri congiunti sino a capienza delle strutture elencate o, ancora, inumate in fossa contenente il feretro di un familiare secondo le relazioni di parentela di cui all'art. 433 C.C. o del convivente.
5. Le ceneri possono essere riposte nel cinerario comune, essere disperse nell'area cimiteriale nel luogo a ciò destinato o disperse nel territorio comunale, in aree private, nei luoghi identificati dal presente regolamento o consegnate, a domanda, ai familiari o all'esecutore testamentario o al legale rappresentante di ente, fondazione o associazione.

Art. 60 – COLLOCAZIONE URNE CINERARIE IN CIMITERO

1. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero avviene mediante collocazione nelle cellette ossario.
2. A richiesta degli interessati, l'urna può essere collocata assieme ad un feretro in loculo, o in celletta ossario contenente resti mortali, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata. L'avvicinamento è consentito secondo le relazioni di parentela previste dall'art. 433 del Codice Civile.
3. E' ammesso l'interramento dell'urna anche nei campi comuni nei quali siano sepolti congiunti. In tal caso l'urna da interrare deve essere di materiale non biodegradabile.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 61 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, è consentita nei limiti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e art. 50 della legge regionale del Veneto n. 18/2010.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel Comune di Crespadoro è consentita in aree pubbliche e private ad una distanza di oltre 200 metri da insediamenti abitativi o produttivi.
4. E' vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^o n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. E' vietata la dispersione al vento, nonché in edifici e luoghi chiusi e nei parchi pubblici.
6. All'interno dei cimiteri comunali le ceneri vanno disperse nel cinerario comune.
7. L'attività è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
8. L'urna cineraria, dopo la dispersione, deve essere consegnata all'incaricato del cimitero al fine di procedere al suo smaltimento.

Art. 62 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FAMILIARI

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o del convivente oppure, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del:
 - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
 - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.

7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile (teca, nicchia o vano) protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune.
12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
14. In caso di decesso dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata deve comunicarlo tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
15. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero.

ART. 63 - TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

Per il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a) uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;
- b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
- c) il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 64 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente capo V si osservano le disposizioni contenute nel capo XVI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n. 26 e dalla Legge 30/03/2001, n. 130, per quanto applicabile e dalla sezione V della legge della Regione del Veneto 04/03/2010 n.18.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 65 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva

sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, con apposita ordinanza, e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 66.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie per normale rotazione sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto, purché non vi siano impedimenti dovuti a motivi di sicurezza o igiene pubblica.

ART. 66 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicizzata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza.

All'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, a partire dal giorno della Commemorazione dei defunti, l'elenco dei campi, ed eventualmente delle fosse, in scadenza nell'anno successivo, le cui salme sono da esumare.

ART. 67 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere del servizio di prevenzione dell'ULSS.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, per motivi igienico sanitari, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato, dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- c) quando siano trascorsi 3 anni dalla data dell'inumazione.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura delle stesse o in altro cimitero o per cremazione, sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. o di altro personale sanitario da lui delegato.

ART. 68 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal competente Responsabile del Servizio.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 69 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ULSS, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

I resti mortali non completamente mineralizzati contenuti nei feretri estumulati, possono essere avviati a cremazione, su richiesta esplicita dei familiari e a loro spese; altrimenti i resti mortali inconsunti sono inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni il periodo di inumazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di anni cinque, riducibile a due anni con l'utilizzo di apposite sostanze biodegradanti autorizzate.

Le operazioni di estumulazione sono eseguite nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico.

ART. 69 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il competente Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, secondo i limiti precisati nel successivo comma 3, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede subordinatamente all'acquisizione del nulla-osta rilasciato del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o da altro personale sanitario da lui delegato.

Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso.

Per le salme tumulate in tomba di famiglia o in loculo perpetuo l'estumulazione avviene, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, trascorsi i vent'anni dal decesso. Non è concesso in nessun caso il trasferimento della salma, da loculo ad altro loculo, più di una volta.

Le estumulazioni straordinarie di salme tumulate definitivamente in tomba di famiglia, ovvero prima del decorso di 30 anni dalla data del decesso, sono consentite solamente su autorizzazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del defunto tumulato.

ART. 70 - RACCOLTA OSSA

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che un erede faccia domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. n. 285/90. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 71 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

I familiari, i quali ritengano che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa.

Gli oggetti personali od i ricordi che fossero rinvenuti seguono i resti se questi vengono conservati in loculo o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i familiari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso, gli oggetti di valore od i ricordi vengono consegnati ai familiari previa registrazione.

Il materiale richiesto e non ritirato dai familiari entro il termine di 2 mesi dal giorno dell'esumazione od estumulazione rimane di proprietà del Comune, che lo impiega come stabilito dal successivo art. 72.

ART. 72 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali non richiesti e consegnati ai familiari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o nel miglioramento di tombe abbandonate.

Le croci, le lapidi ed i copri-tomba possono, se non richieste dagli interessati, essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

ART. 73 – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – CONCESSIONI

ART. 74 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per anni novantanove dalla data della concessione, di tombe di famiglia o altre forme di sepoltura predisposte dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo, per anni cinquanta dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune;
- c) nell'uso temporaneo, per anni quaranta dalla data della concessione, di ossari e cinerari predisposti dal Comune per la conservazione di resti e ceneri;
- d) nell'uso perpetuo di loculi, tombe e terreni concessi con tale modalità anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n 803;
- e) nell'uso temporaneo, per anni cinquanta dalla data di concessione della salma di posti bara in tomba di famiglia e loculi;
- f) nell'uso temporaneo, per anni novantanove, dalla data di concessione delle tombe di famiglia concesse ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 26.04.1991 e successive modificazioni.

È fatta salva la durata d'uso dei manufatti concessi ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con C.C. n. 21 del 26/04/1991 e successive modificazioni.

ART. 75 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Sindaco fornendo le seguenti indicazioni:

- a) la specie della sepoltura richiesta;
- b) i dati anagrafici del richiedente concessionario;

La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 76 - PROGETTI SEPOLTURE

I progetti di sepolture private debbono essere approvati dal competente Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS territorialmente competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

ART. 77 - ATTO DI CONCESSIONE

Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.

La concessione del citato diritto è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione medesima.

Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista all'art. 74.

Tale diritto non è commerciabile, né alienabile. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune, così come stabilito dagli articoli 101 e 102.

ART. 78 - CANONE DI CONCESSIONE E TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe per i servizi cimiteriali sono uguali in tutto il territorio comunale.

Le tipologie di concessione e di servizi cimiteriali sono previste nell'allegato A) al presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Spetta alla Giunta comunale la determinazione della misura delle tariffe per servizi cimiteriali e per canoni di concessione, nonché il loro aggiornamento.

Per la determinazione del canone minimo di concessione si stabilisce il seguente criterio generale:

- costo medio delle ultime opere di uguale tipologia in costruzione nei cimiteri del territorio comunale; nel caso non siano in corso nuove opere, la tariffa viene aggiornata annualmente sulla base degli indici ISTAT.

ART. 79 – RINNOVI

Le concessioni di loculi, ossari, cinerari e tombe di famiglia, di cui all'art. 83 possono, salvo gravi situazioni di insufficienza del Cimitero, essere rinnovate secondo le seguenti modalità:

- a) loculi: per anni venti;
- b) ossari e cinerari: per anni quaranta;
- c) tombe di famiglia: secondo i criteri previsti dall'art. 87 del presente regolamento.

Ogni 3 anni, il competente ufficio presenta alla Giunta comunale un prospetto riportante le proiezioni sulla disponibilità di loculi, ossari e cinerari nei Cimiteri comunali, affinché la stessa possa stabilire se concedere o meno i rinnovi alle concessioni in scadenza.

ART. 80 – VIGILANZA

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del competente Responsabile del Servizio.

Il Sindaco e il competente Responsabile del Servizio esercitano la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza del Sindaco e del Responsabile del Servizio riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e alle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 81 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il competente Responsabile del Servizio può disporre, previa diffida da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario interessato, di adempiere nel termine di trenta giorni, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti, ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvede alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a quindici giorni, secondo la procedura stabilita dall'art. 100.

CAPO II – CONCESSIONE DI LOCULI - COLOMBARI – CINERARI

ART. 82 - LOCULI - COLOMBARI – CINERARI

I loculi, gli ossari e i cinerari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per tumulazioni.

ART. 83 - DIRITTO D'USO LOCULI, COLOMBARI E CINERARI

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione o in alternativa a un familiare, o salme di persone che risultino essere state conviventi con i concessionari o di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti, non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Il concessionario può disporre per la tumulazione provvisoria di salma, in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, lo stesso produce all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la volontà di consentire l'immissione nel loculo di persona estranea al nucleo familiare e che la tumulazione è data a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro o speculazione. Nel caso di tumulazione provvisoria in loculo o del posto bara concesso per 99 anni, ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 26.04.1991 e successive modificazioni, il concessionario dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti di essere a conoscenza che dalla data di tumulazione provvisoria decorre la concessione novantanovenale del loculo o posto bara.

In detti casi, i familiari della persona defunta che hanno usufruito della tumulazione provvisoria devono corrispondere al Comune idonea cauzione annualmente stabilita nel tariffario. Detta cauzione improduttiva di interessi è restituita ad avvenuto trasferimento della salma, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative.

Trattandosi di concessione provvisoria il concessionario, decorsi tre anni dalla sepoltura, può chiedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai familiari del defunto ospitato di procedere all'estumulazione della salma, assegnando agli stessi un termine entro cui procedere. Trascorso detto termine, il concessionario della sepoltura ospitante può procedere, a sue spese, al trasferimento della salma in apposito campo e chiedere il rimborso della cauzione depositata a garanzia della suddetta operazione, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative. All'atto della richiesta di estumulazione fatta da parte del concessionario, lo stesso deve allegare copia della lettera inviata ai familiari, al fine di dimostrarne l'inerzia.

La cauzione è incamerata dal Comune quando, entro 10 anni dalla domanda di tumulazione provvisoria, non sia intervenuta alcuna richiesta di rimborso della stessa.

Nel caso di trasferimento di una salma da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, il loculo vecchio è retrocesso automaticamente al Comune che, su richiesta, rimborsa al concessionario la quota stabilita dall'art. 78 dello stesso regolamento. Quanto sopra vale anche per ossari e cinerari.

ART. 84 - SCADENZA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione il loculo ritorna a disposizione del Comune, che provvede a proprie spese per la traslazione dei resti nell'ossario comune, salvo che i familiari ne richiedano il recupero per collocarli in altra sepoltura all'uopo destinata. Nel caso in cui la salma risultasse indecomposta si provvede come stabilito all'art. 68 del presente regolamento.

Per le concessioni assentite ante mortem e giunte a scadenza, a chi ne faccia esplicita richiesta e previo pagamento dell'apposita tariffa, il rinnovo è concesso per n. 20 anni e comunque per un numero tale di anni da far raggiungere alla tumulazione il periodo minimo di trenta anni. Alla scadenza del periodo si procede all'estumulazione della salma.

ART. 85 - ORDINE DI ASSEGNAZIONE

I loculi sono assegnati seguendo l'ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale fino ad esaurimento dei loculi, colombari o cinerari del settore messo in rotazione.

Gli ossari e i cinerari sono assegnati in ordine progressivo e non possono essere effettuate concessioni prima del loro utilizzo.

In deroga al comma 2, per consentire la tumulazione di un defunto in vicinanza della salma di un familiare compreso tra quelli indicati dall'art. 433 del Codice civile, a richiesta è assegnato il loculo, ossario o cinerario disponibile che si trovi nella stessa colonna o nella precedente o nella successiva ove trovasi già tumulata la salma di cui sopra.

In deroga al comma 2 per consentire la collocazione delle ceneri di un defunto in vicinanza delle ceneri del coniuge o convivente è assegnato il cinerario disponibile più vicino.

Il Sindaco può comunque motivatamente derogare alla disposizione dei commi 1 e 2 qualora casi particolari ed eccezionali, secondo il giudizio del buon padre di famiglia, lo richiedessero.

ART. 86 - LOCULI E COLOMBARI IN CONCESSIONE PERPETUA CONCESSIONE TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'USO

Per i loculi e posti bara assegnati singolarmente concessi in uso perpetuo prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 o concessi per la durata di anni 99, come previsto dal precedente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 21 in data 26/04/1991 e successive modifiche, in regola con gli obblighi derivanti dal presente regolamento, è concessa, in deroga all'art. 74 del presente regolamento e purché siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di decesso del defunto già tumulato, la possibilità di un trasferimento del diritto d'uso a favore del coniuge o di altro familiare del concessionario o del defunto ivi tumulato, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile e, comunque, non oltre al 4° grado di parentela.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al trasferimento del diritto d'uso, i concessionari del loculo o del posto bara, o loro eredi legittimi, devono inoltrare domanda al Responsabile del Servizio, nella quale siano indicati i seguenti dati:

- a) dati anagrafici del richiedente concessionario e, nel caso di eredi del concessionario, del rappresentante degli eredi opportunamente nominato (in tal caso deve essere allegata la nomina);
- b) numero del tumulo, defunto ivi tumulato e data del suo decesso;
- c) dati relativi al contratto di concessione, se reperibili;
- d) nome, cognome, data di decesso e grado di parentela del defunto che si tumula o che dovrà essere tumulato con il concessionario originario del loculo/posto bara.

Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento del diritto d'uso di cui al 1° comma, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) deve essere effettuata, a proprie spese, l'estumulazione della salma o dei resti originariamente tumulati, indicando esplicitamente la loro definitiva collocazione;
- b) la concessione del nuovo diritto d'uso, con l'obbligo di stipula di nuovo atto, ha durata di cinquanta anni e non è rinnovabile;
- c) deve essere effettuato il pagamento della tariffa per il trapasso del diritto d'uso, che viene stabilita in 1/10 (un decimo) del valore del loculo o posto bara;
- d) qualora la salma estumulata non fosse completamente mineralizzata si deve

provvedere secondo quanto previsto dall'art. 68 del presente regolamento, assumendosene ogni onere.

Fino alla scadenza della nuova concessione, sono a carico del concessionario tutti gli obblighi indicati nel presente regolamento.

CAPO III - TOMBE DI FAMIGLIA ED AREE PER TOMBE MONUMENTALI

ART. 87 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone e per esse esclusivamente e la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti;
- b) ad una famiglia e per essa al suo richiedente, e si intende fatta a favore dei componenti di quella famiglia, come previsto dall'art. 92, comma 1;
- c) ad Enti Morali, a Congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentante legale "pro-tempore".

Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro famigliari né ad altro consimile Ente.

La domanda di concessione di tombe di famiglia o parte delle stesse decade decorsi cinque anni solari dalla data della stessa, salvo che il richiedente provveda a confermarla entro 6 mesi dalla data di scadenza e così per ogni quinquennio.

ART. 88 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

Per le finiture, i rivestimenti, le scritte e gli accessori delle tombe di famiglia le scritte e gli accessori occorre ottenere l'autorizzazione del competente Responsabile del Servizio così come stabilito all'art. 51 del presente regolamento. Per le finiture, i rivestimenti, le scritte e gli accessori di posti in tomba, ossari e cinerari, i concessionari dovranno attenersi a quanto stabilito dalla Giunta Comunale. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 89 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Anche per quanto riguarda le tombe di famiglia, vale quanto disposto dall'art. 81 del presente regolamento.

ART. 90 - MODALITÀ DI CONCESSIONE.

Le concessioni di tomba di famiglia o porzioni della stessa, possono essere fatte in ogni tempo, secondo la disponibilità, ai soggetti di cui all'art. 85.

La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Nel caso di più domande giacenti, e qualora non fosse possibile dare evasione a tutte, si procede all'assegnazione seguendo la data di arrivo della domande al protocollo generale del Comune e, a parità di data, mediante sorteggio.

La concessione deve esplicitamente indicare la durata e natura della stessa, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire, l'eventuale inclusione od esclusione dal diritto d'uso di persone ben determinate, la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto, secondo la tariffa vigente.

Se più sono i titolari, per la concessione o per la successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto di tale designazione, provvede il competente Responsabile del Servizio che nominerà il più anziano tra gli aventi diritto.

Il titolare di concessione cimiteriale che si trasferisca dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

ART. 91 – RINNOVO

Alla scadenza del termine novantanovenne può essere concesso il rinnovo della concessione tenuto conto delle esigenze del Cimitero, dello stato della sepoltura e in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso e comunque per un periodo non superiore ad anni 50.

Il rinnovo è subordinato al versamento della prescritta tariffa, e può essere condizionato alla esecuzione di opere di manutenzione.

ART. 92 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima e che risultino averne diritto o in quanto comprese fra quelle di cui all'art. 433, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile e per le quali il concessionario non abbia stabilito l'esclusione nell'atto di concessione, oppure in quanto espressamente citate nell'atto di concessione o in apposita dichiarazione scritta autografa, se comprese fra quelle di cui allo stesso articolo 433, numeri 4, 5 e 6. Hanno diritto ad essere ammesse nella sepoltura di famiglia anche le salme dei discendenti dei figli del concessionario e, se previsti nell'atto di concessione o successiva apposita dichiarazione, i loro coniugi. Con apposita dichiarazione, sottoscritta dal concessionario o dal rappresentante dei suoi eredi, nel qual caso si intende con l'assenso di tutti, possono essere tumulate anche salme di persone che risultino essere state conviventi con i concessionari o di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 1990, l'eventuale condizione di particolare benemeritenza o convivenza nei confronti dei concessionari dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A - per i benemeriti (persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario):

- 1) copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove è indicato il nome dei benemeriti;
- 2) dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. n. 445 del 2000, depositata presso gli uffici competenti, che attesti le benemeritenze della persona, resa dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerate benemerenti le persone che in vita abbiano prestato, assistenza medica o sanitaria; assistenza economica o di sostegno, anche attraverso prestazioni di carattere personale svolte per almeno 5 anni a favore del concessionario e/o componenti del nucleo familiare; oppure abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento, o atti particolarmente significativi di solidarietà; Nella

dichiarazione dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

B - per i conviventi: dichiarazione autenticata dal concessionario ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. n. 445 del 2000 .

Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo Statuto; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

Non viene rilasciato il permesso di seppellimento qualora sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari della concessione o titolari del diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti-bara autorizzati.

ART. 93 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBA DI FAMIGLIA

Il concessionario può disporre per la tumulazione provvisoria di salme, in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, lo stesso produce all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione nella tomba di famiglia di persona estranea al nucleo familiare e che la tumulazione è data a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro o speculazione.

In detti casi, i familiari della persona defunta che hanno usufruito della tumulazione provvisoria devono corrispondere al Comune idonea cauzione annualmente stabilita nel tariffario. Detta cauzione improduttiva di interessi è restituita ad avvenuto trasferimento della salma, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative.

Trattandosi di concessione provvisoria il concessionario, decorsi tre anni dalla sepoltura, può chiedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai familiari del defunto ospitato di procedere all'estumulazione della salma, assegnando agli stessi un termine entro cui procedere. Trascorso detto termine, il concessionario della sepoltura ospitante può procedere, a sue spese, al trasferimento della salma in apposito campo e chiedere il rimborso della cauzione depositata a garanzia della suddetta operazione, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative. All'atto della richiesta di estumulazione fatta da parte del concessionario, lo stesso deve allegare copia della lettera inviata ai familiari, al fine di dimostrarne l'inerzia.

La cauzione è incamerata dal Comune quando, entro 10 anni dalla domanda di tumulazione provvisoria, non sia intervenuta alcuna richiesta di rimborso della stessa.

ART. 94 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli eredi debbono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, comprovando, altresì, la loro posizione con un certificato sostitutivo dell'atto di notorietà, anche ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 90.

Trascorso detto termine senza che gli eredi abbiano ottemperato a quanto sopra, il Comune può dichiararli decaduti con la procedura di cui all'art. 98.

Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia o frazione di essa venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, ai sensi del comma 1 dell'art. 87, trascorsi 3 anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizia la procedura di cui all'art. 100 del presente regolamento, per i posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme e dei resti mortali, con facoltà di ridurre discrezionalmente le lapidi o monumenti installati, nonché di procedere alla riduzione in resti delle salme sepolte da oltre 30 anni.

ART. 95 - DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. n 285/90, il diritto d'uso delle sepolture private concesse alle persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso il diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, salvo il caso di concessione temporanea di cui al precedente art. 93.

ART.96 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI/INUMAZIONI PREGRESSE – ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

1. Per le concessioni in essere prima del 10 febbraio 1976, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, intendendo tale concessione gratuita e perpetua.

2. Per ottenere il riconoscimento della sussistenza di tale diritto è necessario produrre domanda al Comune corredata dalla documentazione atta a provare il diritto, in mancanza da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente attestante quanto di propria diretta conoscenza e conoscenza dei propri genitori.

Tra la documentazione idonea di cui al comma precedente è compresa la prova testimoniale: in tal caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche quella che ne avevano i loro genitori.

Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema – tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Titolare della P.O. Tecnica e sarà soggetto a registrazione, con spese tutte a carico del concessionario.

-L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati;
- la durata perpetua e il carattere gratuito;
- la/le persona/e del/dei concessionario/i o, nel caso di Enti/Collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme già accolte, quelle destinate ed esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 97 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per la scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia e per soppressione del cimitero.

ART. 98 – REVOCA

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso, i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 74, lettere a), b) e c).

I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 99 – DECADENZA

Qualora la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura stessa o quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo, può essere dichiarata la decadenza della concessione. La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel cimitero, per la durata di 30 gg. consecutivi. La dichiarazione di decadenza compete al Titolare della P.O., in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.

Per le salme e per i resti si provvede nel seguente modo:

- a) se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario Comune;
- b) se la mineralizzazione non è completa, decorsi almeno trent'anni dalla tumulazione, la salma è inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

ART. 100 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

Il concessionario può rinunciare alla concessione della tomba di famiglia o sua porzione solo a favore del Comune. In caso di rinuncia la Giunta Comunale può stabilire un rimborso massimo del 75% della tariffa semplice in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a sei mesi di durata residua della concessione.

La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o tutti gli altri contitolari della stessa tomba, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata, in cui risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario. La rinuncia è implicita qualora un contitolare non partecipi alle spese di manutenzione.

Nel caso di rinuncia alla tomba di famiglia concessa in modo perpetuo spetta il rimborso del 50% della tariffa in vigore per le concessioni novantanovennali di cui al comma 1. Se la rinuncia riguarda una porzione di tomba il rimborso avviene in proporzione, tenendo conto dei posti complessivi della tomba e di quelli cui si rinuncia.

La rinuncia deve riguardare, in ogni caso posti interi e liberi. Se la rinuncia riguarda tombe bisognose di manutenzione straordinaria o dell'esecuzione di lavori di qualsiasi altra natura, la

misura del rimborso è decurtata dell'importo della perizia di stima dei lavori redatta dall'Ufficio Tecnico.

ART. 101 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI O CINERARI

La rinuncia della concessione di loculi, ossari e cinerari può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale.

Spetta ai rinuncianti, previa valutazione da parte della G.C., un rimborso massimo pari al 75% della tariffa semplice al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Dall'importo del rimborso di cui al precedente comma viene detratto il costo per il ripristino della lapide nella misura fissata nelle tariffe di cui all'art. 78.

Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi perpetui spetta ai rinuncianti il rimborso del 50% della tariffa in vigore per le concessioni cinquantennali di loculi.

ART. 102 - SOPPRESSIONE CIMITERI

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 103 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. n 285/90.

ART. 104 – CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salme ad altra sepoltura, ecc.) od una concessione (loculi, tomba famiglia, ossari, cinerari, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 105 - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

I contravventori delle disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono puniti con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.04.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

In caso di violazioni alle norme del presente Regolamento comunale o ad altre disposizioni emanate dal competente Responsabile del Servizio o dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge per le violazioni alle norme regolamentari comunali.

ART. 106 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/90, della L.R. 04 marzo 2010 n.18 “Norme in materia funeraria” e successive specifiche disposizioni tecniche di attuazione;

ART. 107 - ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sostituisce, abrogandolo, il precedente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 04/02/2010 ;
Si intendono abrogate tutte le normative comunali inerenti la polizia Mortuaria che contrastassero con il presente Regolamento.

Allegato A)

Elenco dei diritti:

- Loculi prima e quarta fila
- Loculi seconda e terza fila
- Loculi quinta fila
- Loculo doppio
- Tomba di famiglia da 5 posti
- Tomba di famiglia da 6 posti
- Posto singolo in tomba di famiglia
- Celletta per ossa/ceneri (concessioni ante 2017) prima e quarta fila
- Celletta per ossa/ceneri (concessioni ante 2017) seconda e terza fila
- Nuove Cellette per ossa in cavedio
- Nuove Cellette per ceneri in cavedio
- Collocazione cippi, lapidi, croci non superiori a m. 1
- Collocazione cippi, lapidi, croci non superiori a m. 1,20
- Esumazione straordinaria, traslazione a richiesta di privati
- Tumulazione e inumazione di salma
- Assistenza per autopsie a richiesta
Autorità Giudiziaria
- Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori Comune
- Estumulazione di salma
- Apertura loculo
- Utilizzo energia elettrica per posa lapide o iscrizione
- Cauzione per tumulazione provvisoria
- Collocazione ipogea di urna cineraria
- Tariffa per regolarizzazione delle concessioni cimiteriali pregresse